

Direzione Generale

Unità Ambiente e gestione Rifiuti

Allegato 2: Raccolta di Question&Answer sul RENTRI.



Definizione del RENTRI

Il Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti, accessibile dal sito: <https://www.rentri.gov.it>, è un sistema operativo per la tracciabilità del ciclo di vita dei rifiuti che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto rifiuti (Registro cronologico di carico e scarico e formulari) e la loro successiva trasmissione al RENTRI. L'applicativo, in attuazione di quanto disposto dall'art.188 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è regolamentato dal D.M. n. 59/2023, che ne disciplina le tempistiche e l'organizzazione.



Chi si iscrive e tempistiche di iscrizione del CNR al RENTRI

Hanno obbligo di iscrizione gli Istituti del CNR produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, è tuttavia consentita l'iscrizione volontaria al RENTRI anche per i soggetti non obbligati, in questo caso si applicano le medesime regole previste per gli operatori che si iscrivono in quanto soggetti obbligati.

La scadenza per l'iscrizione al RENTRI di Enti e imprese con più di 50 dipendenti è fissata dal 15/12/2024 al 13/2/2025.

Dal 13/2/2025 il registro cronologico di c/s sarà tenuto in formato digitale da ogni Istituto interessato e i vecchi modelli cartacei non saranno più utilizzabili.

Nota Bene L'Unità Ambiente e gestione Rifiuti provvederà all'iscrizione centralizzata di tutte le strutture scientifiche dell'Ente ubicate sull'intero territorio nazionale sulla base delle richieste che perverranno alla scrivente dalle Strutture necessitanti. Nessuna Struttura dovrà effettuare l'iscrizione al RENTRI in autonomia.

Cambierà la normativa sui rifiuti?

NO. La norma fondamentale dei rifiuti (D.lgs. 152/06) rimane la normativa di riferimento.

Come si accede al RENTRI?

L'accesso al portale RENTRI può avvenire con tutte le tipologie di identità digitale esistenti.

Direzione Generale

Unità Ambiente e gestione Rifiuti

Chi accede al portale RENTRI?

L'Unità Ambiente e gestione Rifiuti avrà cura di accreditare le Strutture richiedenti al portale RENTRI, contestualmente abiliterà il Direttore/Responsabile di Istituto/Sede Secondaria e/o ulteriore figura che accederà per suo conto, e che provvederà agli adempimenti di tenuta del Registro digitale di c/s dei rifiuti.

Dopo l'iscrizione sarà ancora necessario compilare il Registro cronologico di c/s rifiuti cartaceo o sarà solo digitale, sul RENTRI?

A decorrere dall'iscrizione tutti gli operatori soggetti all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006 dovranno:

- a) tenere il registro di carico e scarico in formato digitale,
- b) trasmettere i dati annotati nel registro di carico e scarico digitale al RENTRI.

Si tratta quindi di due obblighi distinti.

I nuovi modelli entrano in vigore il 13/2/2025. Quindi sino a quella data TUTTI gli operatori obbligatori, compresi quelli che si sono iscritti prima del 13/2/2025 continuano ad utilizzare i vecchi modelli.

Il registro cartaceo non esisterà più e non andrà più stampato.

Nota bene: *le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore che deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.*

Per l'identificazione di eventuali incaricati, è necessaria una nomina formale specifica?

Il D.M. 59/2023 non prevede una forma specifica per l'attribuzione degli incarichi che andrà gestita secondo le procedure vigenti nell'organizzazione.

Cosa avviene in caso di mancata o ritardata trasmissione dei dati contenuti nel registro?

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

Direzione Generale

Unità Ambiente e gestione Rifiuti

Se si hanno più "vecchi" registri per una singola unità locale, come deve proseguire la numerazione sul nuovo registro?

La prima registrazione che viene annotata sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul "vecchio" registro. È possibile aprire più registri sulla medesima unità locale.

Cosa ne sarà del Formulario dei rifiuti (FIR)?

I trasportatori potranno emettere il Formulario di Identificazione Rifiuti per conto dei produttori?

A partire dal 15/02/2025 il formulario rimarrà ancora cartaceo fino al 15/02/2026, ma su nuovo layout con vidimazione digitale (Vivifir). Dal 15.02.25 il formulario potrà continuare ad essere compilato dal trasportatore se richiesto da produttore, ma il MASE ha specificato che le procedure operative potranno subire variazioni.

Cosa accadrà in caso di controllo?

Si dovrà comprovare l'invio dei dati al RENTRI e l'eventuale conservazione tramite apposite videate.